

CONSIGLIO REGIONALE
SESTA SESSIONE

LEGGE REGIONALE

Interventi per favorire l'integrazione sociale e l'autonomia
economica dei cittadini portatori di handicaps

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Interventi per favorire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei cittadini portatori di handicap".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione e dell'articolo 2 dello Statuto, nel quadro delle competenze regionali di cui all'art. 22 del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616, promuove lo sviluppo e la qualificazione di servizi ed interventi volti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio dei portatori di handicap, soprattutto ai fini della realizzazione del diritto al lavoro.

Gli interventi di cui alla presente legge sono da considerarsi integrativi rispetto ad ogni altro intervento delle categorie protette in atto o prevedibile da altre leggi, particolarmente per quanto concerne il diritto allo studio.

Art. 2

Le iniziative regionali, dirette a porre i portatori di handicap nelle condizioni di divenire capaci di svolgere una vita normale, indipendente e completamente integrata nella società, devono favorire:

- A) l'istruzione secondaria e universitaria e la produzione e distribuzione di materiale didattico-speciale;
- B) l'inserimento lavorativo;
- C) il mantenimento e l'inserimento nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita.

REGIONE PUGLIA

- ART. 3 -

Per perseguire le finalità di cui al punto A) dell'art. 2:

a) si intervenga nei confronti di studenti portatori di handicaps residenti in Puglia, che intendono accedere o siano già avviati alla Scuola Media Superiore e all'Università e per i quali la frequenza scolastica comporta un notevole aggravio economico alla normale partecipazione ai corsi.

Gli interventi che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, hanno carattere integrativo, vengono erogati dai Comuni e consistono: sussidi didattici, trasporti ed assistenza individuale;

b) la Giunta regionale, al fine poi di agevolare l'apprendimento in ogni ordine e grado di scuole degli studenti portatori di handicaps, sentita la Commissione Consiliare, può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, specializzati per la produzione e la distribuzione di materiale didattico-speciale, in senso lato, ovvero attrezzature specifiche idonee allo svolgimento dell'attività.

REGIONE PIEMONTE

- ART. 4 -

Per perseguire le finalità di cui al punto B) dell'art. 3, si interviene nei confronti di cittadini residenti in Valle d'Aosta, con handicaps tali che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi e che, non essendo collocati ai sensi della legge 2 Aprile 1968 n. 482, aspirino ad essere inseriti al lavoro.

Le iniziative che, ai tali fine, assume la Regione, prevedono:

- 1) L'assegnazione di contributi ai Comuni i quali, in forma singola o associata, promuovono e garantiscono la realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi:
 - a) adeguamento dei beni strumentali e di posti di lavoro destinati all'attività lavorativa degli handicappati;
 - b) facilitazioni per l'istituzione e lo sviluppo di imprese artigiane e agricole, soprattutto a carattere cooperativistico di cui almeno un terzo dei soci siano handicappati;
 - c) assunzione parziale, in casi eccezionali e motivati, individuabili anche dall'osservatorio del mercato del lavoro, degli oneri sociali derivanti dall'inserimento lavorativo;
 - d) assunzione totale degli oneri sostenuti per l'attività di formazione professionale svolta sul posto da altri dipendenti della stessa azienda, riferita ad un lavoratore occupato con la qualifica superiore ad apprendista e finalizzata comunque ad un'adeguata collocazione del lavoratore medesimo.

REGIONE PUGLIA

Gli interventi succitati devono essere organicamente compresi nell'articolazione dei provvedimenti assunti dagli Enti locali e volti a favorire l'inserimento lavorativo degli handicappati;

2) l'accoglimento, in via prioritaria, delle richieste di concessione di contributi di cui all'art. 4 della legge regionale del 13.6.78 n. 22, formulate dalle imprese artigiane, costituite in forma singola o associata che, in base alle proprie linee di programmazione, s'impegnino, per tutto il periodo di vincolo previsto dalla legge, a mantenere l'occupazione di soci o di dipendenti handicappati in numero non inferiore al 20% dei propri dipendenti;

3) l'elevazione del contributo in conto capitale di cui ai punti a) ^{b)} e c) dell'art. 9 della legge regionale del 13 giugno 1978, n. 22, al 75% delle spese occorrenti per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori e al 100% degli oneri di urbanizzazione (allacciamenti elettrici idrici e fognanti) nei confronti delle imprese artigiane aventi tra i propri soci o dipendenti almeno il 20% di handicappati con una diminuzione permanente della capacità lavorativa, ai sensi della legge 2 Aprile 1968 n. 482.

REGIONE PUGLIA

L'ammontare, comunque, del contributo in conto capitale previsto dal 2° comma dell'art. 11 della L.R. n. 22/79 viene elevato a L. 30.000.000.

I Comuni singoli o associati:

- sono tenuti ad assicurare la partecipazione delle Associazioni degli handicappati presenti nel territorio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro alla formulazione e alla verifica dei provvedimenti di cui al 5° comma del precedente art. 4;
- stabiliscono contatti con le imprese e con la Commissione di cui all'art. 16 della legge 2 Aprile 1968 n. 482, in ordine alla possibilità di un utile inserimento dei soggetti di cui all'art. 4 in posti di lavoro adeguati alle personali capacità degli interessati, alle caratteristiche aziendali e alle condizioni ambientali;
- esaminano, su richiesta del datore di lavoro o dell'handicappato, i problemi riguardanti l'inserimento di quest'ultimo e suggeriscono idonei conseguenti interventi;
- per mezzo dei Servizi Sociali e Sanitari presenti nel territorio, promuovono la predisposizione di interventi atti a garantire ogni forma di sostegno all'inserimento lavorativo degli handicappati e l'adattamento all'ambiente di lavoro e dell'ambiente stesso nei confronti del lavoratore handicappato.

REGIONE PUGLIA

- ART. 5 -

Per perseguire le finalità di cui al punto C) dell'art. 2, si interviene nei confronti di quei cittadini che, a causa del proprio handicap, siano istituzionalizzati o soggetti a rischi di istituzionalizzazione e di altra situazione emarginante e/o segregante.

Al riguardo la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, realizzano interventi diretti a:

- a) costruire ^{riammodernare} ~~o acquistare~~ o ristrutturare appartamenti o altre strutture immobiliari che, inserite nel normale contesto ambientale, siano destinate all'istituzione di servizi per gli handicappati gravi i quali siano costituiti in gruppi organicamente formati tenendo presenti le barriere architettoniche contrassegnate in maniera univoca su tutto il territorio regionale;
- b) gestire in forma diretta o convenzionale con Enti pubblici o privati, e associazioni di volontariato, strutture diurne e residenziali (centri polifunzionali) che richiedono un'alta intensità assistenziale ed ospitano un numero di utenti non superiore a dieci, preferibilmente residenti nel territorio del Comune o dell'Associazione di Comuni. Dette strutture dovranno comunque essere differenziate con riferimento all'età degli utenti;
- c) inserire gli handicappati nel contesto di strutture volte all'organizzazione del tempo libero, gestite da Enti pubblici e privati e destinate a tutta la popolazione.

REGIONE PUGLIA

- ART. 6 -

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consultiva, costituisce un gruppo di lavoro coordinato dall'Assessore alla Sanità e la presenza di un esponente dell'Associazione Regionale Handicappati medio grave, avendo il compito di predisporre un programma di ricerche socio-epidemiologiche da attuare nel territorio regionale. Tale programma, da predisporre in collaborazione con le organizzazioni interessate, deve tendere ad accertare l'idoneità degli interventi assistenziali, curativi e riabilitativi realizzati sul territorio e a proporre l'eventuale loro adeguamento.

La Giunta Regionale medesima definisce i tempi di lavoro del gruppo e i necessari collegamenti con gli organi di osservazione epidemiologica locali e regionali, nonché con l'osservatorio del mercato del lavoro in Puglia al fine di meglio valutare la rispondenza tra gli interventi per l'inserimento lavorativo degli handicappati e la situazione occupazionale del territorio.

REGIONE PUGLIA

- ART. 7 -

Il finanziamento regionale ai Comuni per gli interventi di loro competenza è realizzato con il metodo della programmazione.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro che deve assicurare il collegamento tra i vari settori di interventi attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, comprendente un rappresentante dell'Associazione Regionale Handicappati medio grave, propone all'approvazione del Consiglio Regionale, il programma annuale che contiene anche l'indicazione dei criteri per l'assegnazione ai Comuni dei contributi finalizzati agli interventi di cui al 1° comma del presente articolo.

Il suddetto programma prevede il coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli Enti Locali.

- ART. 8 -

I Comuni che intendono avvalersi del contributo regionale per gli interventi di cui al precedente art. 3 inviano, con atto deliberativo entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, la documentazione relativa al numero degli interventi programmati, alla spesa presunta per ciascuno di essi e ad ogni altra notizia ed elemento richiesti nel programma di cui al 1° comma del precedente art. 7.

REGIONE PUGLIA

- ART. 9 -

I Comuni che intendano accedere ai contributi di cui al 2° comma dell'art. 4 inoltrano alla Regione la deliberazione indicante:

- la descrizione degli interventi prescelti in rapporto alla situazione occupazionale presente nel territorio ed avvertiti la validità annuale;

- il numero e le caratteristiche degli handicappati intercorsi a ciascun intervento;

- la spesa prevista per ogni intervento;

- ogni altra notizia od elemento richiesti nel programma di cui al 1° comma del precedente art. 7.

I contributi possono essere assegnati solo per uno degli interventi previsti per ogni utente e per un periodo massimo di un anno.

La richiesta di finanziamento di cui innanzi deve essere inoltrata entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 28 Febbraio per gli anni successivi.

- ART. 10 -

Per ottenere i finanziamenti di cui all'art. 5, i Comuni inoltrano alla Regione la delimitazione concernente i piani annuali relativi alle attività gestite direttamente o in convenzione con Enti pubblici o privati.

I piani recano:

-la descrizione degli interventi con particolare riferimento a quelli riguardanti le strutture ed i servizi;

-il numero degli handicappati per ciascun intervento e il tipo di handicap di cui ciascuno è portatore, con specifico riferimento alle difficoltà soggettive derivanti dall'handicap;

-il numero e la qualificazione del personale impegnato, ove necessario, per la realizzazione dell'intervento;

-la spesa presunta per ogni intervento;

-ogni altra notizia ed elemento richiesti nel programma di cui al 1° comma del precedente art. 7.

La richiesta di finanziamento di cui innanzi deve essere inoltrata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi.

Per gli interventi previsti dall'art. 2, nell'anno 1980, si provvederà mediante la seguente variazione al bilancio in corso:

PARTE II - SENZA

VARIAZIONE IN AUMENTO

Cap. 15103 (c.n.i.) "Interventi per favorire l'integrazione ecc.	STANZ. COMPETENZA	STANZ. CASSA
A) Istruzione secondaria e universitaria e produzione e distribuzione di materiale didattico-speciale	L. 30.000.000	L. 30.000.000
B) Inserimento lavorativo	L. 300.000.000	L. 300.000.000
C) Mantenimento e inserimento nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita	L. 150.000.000	L. 150.000.000
Per gli interventi previsti dall'art. 6 e concernanti un programma di ricerche socio epidemiologiche:	L. 20.000.000	L. 20.000.000
TOTALE	L. 500.000.000	L. 500.000.000

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 15102 "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie L.R. 65/78	L. 500.000.000	L. 500.000.000
---	----------------	----------------

Con la legge di bilancio degli esercizi dal 1981 e seguenti si istituirà apposito capitolo relativo agli interventi di cui agli artt. 2 e 6 della precedente legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA BASILICA

E' estratto del verbale della seduta del 22 aprile 1980
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
P.to (Tarnicone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
P.to (Capozza-Galatone)